N. **34875/12** Registro generale
N. **153** (ruolo interno)
Ordinanza N. 1713

13244/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Settima Sezione Penale

Composta dai Signori:

1. dr. *Mario Gentile*	Presidente
2. dr. *Silvio Amoresano*	Consigliere
3. dr.ssa *Guicla Mulliri*	Consigliere *rel.*
4. dr. *Luca Ramacci*	Consigliere
5. dr. *Santi Gazzara*	Consigliere

all'esito dell'**udienza** in **camera di consiglio** del **25 gennaio 2013**

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:
Dahir Said. nato in Marocco il 1° gennaio 1974
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso *la* ~~sentenza~~ ordinanza *della Corte d'Appello di Milano* del 2.5.12

Sentita la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

o s s e r v a

La Corte d'appello, con l'ordinanza qui impugnata, ha dichiarato la inammissibilità dell'appello interposto dal ricorrente avverso la sentenza emessa a suo carico, all'esito di un giudizio abbreviato in cui egli è stato condannato per violazione del'art. 73 T.U. stup. previo riconoscimento dell'attenuante del comma 5 dichiarata equivalente alla recidiva.

Il gravame censura l'ordinanza in quanto sostenuta da motivazione apparente.

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. L'appello, infatti, si risolve in una serie di petizioni di principio generiche (ancorché confortate da pronunzie giurisprudenziali) in ordine alla possibilità di escludere la recidiva ma senza dire nulla di specifico circa le ragioni per le quali, nel caso specifico, ciò sarebbe dovuto avvenire. Del resto, il semplice fatto che sia astrattamente prevista la possibilità di non tener conto della recidiva non implica una doverosità in tal senso.

Si tratta, peraltro, di apprezzamento discrezionale rispetto al quale il Tribunale - come ricordato dai giudici di secondo grado che ne richiamano le parole – aveva motivato.
Giustamente, perciò, la doglianza è stata ritenuta generica dalla corte d'appello.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell'udienza del 25 gennaio 2013

Il Presidente
(*dr. Mario Gentile*)

Mario Gentile

Il Consigliere estensore
(*dr.ssa Guicla Mùlliri*)

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
21 MAR 2013
Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo